REGOLAMENTO (CEE) N. 2717/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 540/75 per quanto riguarda le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 27 ottobre 1975, di nuovi tassi rappresentativi per la sterlina britannica e la sterlina irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/75 ha istituito nuovi tassi rappresentativi per la sterlina britannica e la sterlina irlandese, i quali entrano in vigore il 27 ottobre 1975, eccezion fatta per i prodotti dei settori dei cereali e delle carni bovine; che essi entrano infatti in vigore il 1° luglio 1976 per il frumento tenero, il 3 novembre 1975 per gli altri prodotti del settore cerealicolo e il 5 gennaio 1976 per i prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 540/75 della Commissione, del 28 febbraio 1975, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 3 marzo 1975, di nuovi tassi rappresentativi per le monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2118/75 (4), sono stati stabiliti i coefficienti da applicare a taluni importi per i quali l'effetto economico della fissazione dei nuovi tassi rappresentativi è stato ritardato, in particolare fino all'inizio della compagna di commercializzazione 1975/1976 dei relativi prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2638/75 lascia impregiudicato tale ritardo per i prodotti per i quali la campagna di commercializzazione non è ancora iniziata il 27 ottobre 1975; che si tratta nella fattispecie della campagna dell'olio d'oliva, che inizia il 1° novembre, nonché del periodo di applicazione dei prezzi nel settore del vino, che inizia il 16 dicembre 1975; che è pertanto necessario adeguare i coefficienti previsti dal regolamento (CEE) n. 540/75 per i due Stati membri interessati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2638/75 ha inoltre reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (5); che l'articolo 4 del regolamento citato dispone, fra l'altro, che chiunque abbia ottenuto per una determinata operazione una fissazione anticipata può ottenere, dietro sua domanda, l'annullamento della medesima e del relativo certificato o titolo;

considerando che è pertanto opportuno stabilire, per i nuovi tassi rappresentativi, validi in linea di massima dal 27 ottobre 1975, norme analoghe a quelle di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 540/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 27 ottobre 1975, i coefficienti di cui all'articolo 1, lettere d) e f), del regolamento (CEE) n. 540/75 sono sostituiti dai seguenti:

d) Irlanda: 0,88742,

f) Regno Unito: 0,87548.

Articolo 2

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 540/75 è completato dal paragrafo seguente:

«4. Per quanto riguarda gli Stati membri alle cui monete si applicano nuovi tassi rappresentativi a decorrere dal 27 ottobre 1975,

(1) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(2) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 57 del 3. 3. 1975, pag. 29.
(4) GU n. L 215 del 13. 8. 1975, pag. 20.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

a) le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano ai nuovi tassi rappresentativi a decorrere dal:

— 1° novembre 1975 per i prodotti del settore dell'olio d'oliva,

— 3 novembre 1975 per i prodotti del settore dei cereali, escluso il frumento tenero,

— 16 dicembre 1975 per i prodotti del settore del vino,

— 5 gennaio 1976 per i prodotti del settore delle carni bovine,

— 1° luglio 1976 per il frumento tenero, nonché per i prodotti il cui importo compensativo monetario deriva da quello del frumento tenero e che sono indicati nel regolamento che fissa gli importi compensativi monetari;

b) le disposizioni del paragrafo 2 si applicano fermo restando che la data del 3 marzo 1975 è sostituita da quella del 27 ottobre 1975».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione